



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Protocollo: 64693 / R.U.

Roma, 10 4 GIU. 2015

Rif.:

Allegati:

All' Ufficio Direttore dell' Agenzia  
All' Ufficio del Vicedirettore – Area monopoli  
Alle Direzioni e Uffici centrali  
Alle Direzioni interregionali/regionali/territoriali  
Alla Direzione interprovinciale di Bolzano e  
Trento  
Al Servizio Autonomo Interventi Settore  
Agricolo - S.A.I.S.A.

**OGGETTO:** Assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici – Istruzioni operative a seguito della Sentenza del Tar Lazio n. 5714 del 17/04/2015

Con sentenza n. 5714 depositata il 17/04/2015, il TAR per il Lazio ha annullato la circolare n. 2 del 17/02/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici<sup>1</sup>.

Tale circolare, nell'interpretare la disposizione di cui al comma 5-ter dell'articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001<sup>2</sup>, aveva previsto l'obbligo per il dipendente di fruire dei permessi «per documentati motivi personali» o di istituti contrattuali similari o alternativi

<sup>1</sup> Analoga è la sentenza del TAR per il Lazio n. 5711 depositata sempre il 17/04/2015.

<sup>2</sup> Il comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 (così come modificato dalla legge 125 del 30 ottobre 2013 di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n.101), recita: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".



(come i permessi brevi o la banca delle ore) per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

Il TAR per il Lazio ha osservato che *"... da un punto di vista sistematico, la novella in questione è stata disposta perché si erano spesso riscontrate anomalie nel ricorso all'istituto della "assenza per malattia" da parte di pubblici dipendenti in caso di visite specialistiche o di terapie di breve durata. Ciò non toglie, comunque, che in caso di effettiva patologia e in ogni altro caso in cui il medico curante, a sua discrezionale valutazione tecnica, ritiene una (sia pure temporanea) inabilità al lavoro del dipendente, l'assenza è giustificata a titolo di malattia con la produzione della relativa attestazione e tale circostanza si manifesta certamente ogni qual volta il dipendente debba effettuare esami diagnostici, terapie, visite e il medico curante ritenga sussistente uno stato patologico o gli esami e le terapie abbiano essi stessi carattere invalidante"*.

L'organo giudicante ha poi osservato anche che *"la novella legislativa in esame non può avere un carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento"* e ha quindi disposto l'*"annullamento della circolare impugnata laddove impone alle amministrazioni pubbliche di avvalersi, ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/01 nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore) per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici"*.

Per quanto sopra, è revocata la direttiva diramata a seguito di detta circolare da questa Centrale Direzione del personale e organizzazione con nota n. 57701/R.U. del 6 giugno 2014 in materia di fruizione dei permessi retribuiti di cui all'articolo 46, comma 2 del CCNL.

In attesa di eventuali ulteriori indirizzi applicativi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici potranno essere imputate anche a malattia.

Il Direttore Centrale

Dott. Alessandro Aronich